

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

78° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3246-570-2084-B) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei senatori: Uchielli, Ferrante ed altri; e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5
RECCIA (AN)	4
SARACCO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione.	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3246-570-2084-B): *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bertone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato da Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccielli; Ferrante ed altri; e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle "strade del vino"», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Tattarini, Bracco, Brunale, Campatelli, Lorenzetti, Settimi e Vigni (509); Poli Bertone, Aloï, Carrara Nuccio, Caruso, Fino, Franz e Losurdo (946); Simeone (1176); Peretti (1518); Malagnino, Nardone, Abaterusso, Occhionero, Rossiello, Rubino Paolo, Rava, Trabattoni, Caruano, Oliviero, Di Stasi, Sedioli e Faggiano (3490); modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei senatori Uccielli (570); Ferrante, Angius, Barrile, Bonfietti, Bertoni, Besostri, Bruno Ganeri, Calvi, Capaldi, Carpinelli, Conte, Corrao, Crescenzo, Daniele Galdi, Diana Lorenzo, De Guidi, De Martino Guido, Larizza, Lombardi Satriani, Loreto, Montagna, Micele, Parola, Pellegrino, Piatti, Preda, Saracco, Sartori, Senese, Staniscia, Vedovato e Viviani (2084); e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Saracco di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge «Disciplina delle "strade del vino"», perviene oggi al nostro esame in sede deliberante, dopo un *iter* complesso ed articolato che ha avuto inizio nel corso della XII legislatura, esattamente il 17 maggio 1995, presso la XIII Commissione della Camera dei deputati. La discussione di questo provvedimento si interruppe il 9 maggio 1996 per quella che definirei una pausa di riflessione richiesta dal relatore, onorevole Corradini, a seguito dei rilievi formulati dal sottosegretario Bianco.

Nella XII legislatura, l'impulso ad occuparsi di questa materia venne fornito da due disegni di legge – di cui i primi firmatari erano rispettivamente gli onorevoli Poli Bertone (Atto Camera 2093) e Tattarini (Atto Camera 2552) – poi ricondotti ad un solo testo unificato da apposito Comitato ristretto.

Nel corso della XIII legislatura, in questo stesso ambito, sono stati presentati ben cinque disegni di legge a cura dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti e Malagnino ed altri, provvedimenti successivamente unificati in un solo testo approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati, il 28 aprile del 1998.

Tale testo venne poi modificato dalla nostra Commissione, il 12 novembre 1998 – con l'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori: Uchielli e Ferrante ed altri – e nuovamente emendato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati; faccio quindi presente che il provvedimento giunge all'esame del Parlamento per la quarta volta.

Rispetto al testo trasmesso dal Senato, la Camera ha introdotto modifiche che ne migliorano alcuni aspetti, lasciando tuttavia sostanzialmente inalterato l'impianto del disegno di legge che, tengo a sottolineare, in quella sede ottenne il consenso di tutti i Gruppi.

Passo ora ad illustrare sinteticamente le modifiche e le integrazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento nel corso della precedente lettura.

All'articolo 1 è stato premesso un comma con il quale si sono meglio definiti gli obiettivi della legge; l'articolo 2 è rimasto invariato.

All'articolo 3 – nel quale si fa esplicito riferimento al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – sono state introdotte alcune modifiche volte a meglio definire le modalità di attuazione della cartellonistica stradale che dovranno essere definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, adottato di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

All'articolo 4 è stato soppresso il terzo comma e sono stati inseriti i commi 3, 4 e 5 con cui viene autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi, a partire dal 1999, allo scopo di sostenere iniziative collegate alle finalità del disegno di legge.

Ricordo che gli articoli 5 e 6 sono rimasti invariati.

Riassumendo: l'articolo 1 individua i principi e gli obiettivi della legge; indica gli elementi necessari per segnalare ed individuare le "strade del vino", facendo riferimento ad alcune attività nell'ambito di leggi esistenti e semplificandone l'esercizio.

L'articolo 2 indica gli strumenti che le regioni possono prevedere per la gestione e la fruizione delle strade del vino.

L'articolo 3 stabilisce le modalità e i tempi con cui sono definiti gli *standard* minimi di qualità e le caratteristiche della cartellonistica.

L'articolo 4 si occupa delle risorse finanziarie, disponendo che lo Stato intervenga con l'erogazione di 3 miliardi annui a partire dal corrente anno.

L'articolo 5 reca disposizioni per l'applicazione della legge, estendendone l'applicazione anche ad altre produzioni di qualità.

L'articolo 6, infine, stabilisce che siano le regioni a stabilire tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» già istituite.

PRESIDENTE. In considerazione del fatto che il provvedimento in esame viene discusso in quarta lettura, chiedo ai colleghi senatori che intendono intervenire in discussione generale di essere il più sintetici possibile. Dichiaro aperta la discussione generale.

RECCIA. Signor Presidente, desidero innanzitutto preannunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, evitando così di contribuire a creare eccessivi intralci all'*iter* parlamentare.

Credo che il presente sia un provvedimento di notevole rilievo anche se viene visto come una «leggina» di secondaria importanza. Ritengo invece che sarebbe opportuno produrre sforzi maggiori proprio al fine di far comprendere a pieno lo spirito che ha mosso i proponenti di questa norma, anche in considerazione dei risultati del recente viaggio in Francia durante il quale abbiamo avuto modo di considerare più approfonditamente le occasioni di sviluppo e di valorizzazione del territorio legate alle produzioni agricole.

A nostro avviso, l'approvazione della normativa in esame rappresenta una occasione da non perdere in quanto quelle che vengono definite «le strade del vino» coincidono con un momento di coesione tra le diverse produzioni, la storia, la cultura e la tradizione di un paese. Ripeto, si tratta di aspetti importantissimi che non possono essere stabiliti soltanto per legge, ma per il cui sviluppo è necessario condurre un'azione approfondita al fine di rendere obiettivo comune dei cittadini la coesione tra le attività produttive, il mondo rurale, la storia e l'architettura ed il paesaggio della nazione.

La valorizzazione dei beni architettonici in Francia, ad esempio, ha rappresentato uno spunto per dare forza e vigore alle produzioni tipiche di quel territorio e credo che sarebbe bene se ciò si verificasse anche in Italia.

A tal fine sarebbe quindi opportuno sviluppare quelle capacità di *marketing* – concetto su cui si è aperta un'ampia discussione durante il nostro recente sopralluogo in Francia – che hanno permesso ad alcune produzioni francesi di essere praticamente inattaccabili dalla concorrenza, anche in una fase di mondializzazione dell'economia come quella attuale. Le produzioni tipiche francesi sono infatti protette da quella che definirei una «corazza» tale da rendere difficilissimo il lavoro della concorrenza e gli imprenditori francesi di questi settori, grazie a quello che definirei un «connubio» per le valorizzazioni delle produzioni, si sentono parte di un *unicum* e risultano ovviamente più forti e protetti rispetto ai tentativi della penetrazione commerciale di prodotti esteri, anche di quelli che magari potrebbero presentare il vantaggio di una riduzione dei prezzi.

Mi sono meravigliato quando, all'interno di uno stesso territorio e a distanza di un solo chilometro, abbiamo trovato qualità di vini identici aventi, però, due prezzi differenti (l'uno a 300.000 lire la bottiglia e l'altro a 70.000 lire). Questo sta a dimostrare che, se il provvedimento in esame sarà interpretato nel modo giusto e avrà l'opportuno e necessario sostegno da parte delle regioni e del Governo, potremo valorizzare i beni artistici e

architettonici del nostro paese, assieme alle nostre produzioni. Infatti, la valorizzazione delle «strade del vino», delle tradizioni agroalimentari, della cultura e del concetto di natura museale, che traspare all'interno del provvedimento, avrà effetti positivi sull'intera nostra economia, e non solo su quella agricola.

Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, grazie anche al sapiente contributo apportato da questa Commissione, consente una adeguata valorizzazione non solo dei prodotti vitivinicoli, ma anche di tutte le altre produzioni tipiche nazionali, come ad esempio l'olio, le quali meritano di essere evidenziate e sostenute.

Non dobbiamo certamente nascondere il fatto che si tratta di un disegno di legge non del tutto sufficiente, in quanto lo Stato prevede delle possibilità di intervento molto limitate e degli stanziamenti veramente irrisori (ammontano a 3 miliardi di lire), che non servono certamente a renderlo operativo. Tuttavia, è importante fissare dei principi, per fare in modo che in seguito si possa lavorare meglio e rendere il nostro paese più forte e più competitivo. Non possiamo, infatti, essere considerati il fanalino di coda rispetto alla Spagna, alla Francia e agli altri paesi mediterranei.

Per questi motivi, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, chiedo per il disegno di legge in esame un *iter* celere ed agevolato per giungere tempestivamente alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Non v'è dubbio che la condivisibile scelta di approvare definitivamente il provvedimento in esame, arricchendolo con le ulteriori riflessioni emerse nel corso della discussione, vada nella direzione da tutti auspicata.

Ritengo che il disegno di legge in esame, così come formulato, pur nella sua essenzialità, abbia quei caratteri di estremo rilievo accennati dal senatore Reccia nel corso del suo intervento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 20 di oggi.

Poichè non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

